



GLI APPROFONDIMENTI FISCALI

– DOCUMENTO GRATUITO –
li trovi solo su - www.sistemafiscale.com -

SCHEDA	075-2007
ARGOMENTO	Schede carburanti: i dati da controllare
AGGIORNAMENTI	Nessun aggiornamento

INTRODUZIONE

Particolare attenzione deve essere posta, da parte di imprese e professionisti, nella compilazione delle **schede carburanti** relative agli autoveicoli aziendali/professionali.

Eventuali inesattezze nella compilazione delle stesse possono infatti comportare, in sede di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, la **ripresa a tassazione** dei costi dedotti.

Sulle modalità per il rispetto dell'adempimento in esame è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione con **Sentenza 19/10/2007, n. 21941** (che fa seguito alla precedente Sentenza 9/11/2005, n. 21769).

SCHEDA CARBURANTI: DPR 444/97; CM 205/E/1998

Come noto, l'imprenditore o professionista che utilizza autoveicoli nella propria **attività aziendale/professionale**, nel momento in cui fa rifornimento di benzina presso gli impianti stradali di distribuzione non può chiedere l'emissione della **fattura**.



Il contribuente ha invece la **facoltà** (non l'obbligo) di istituire un apposito documento, denominato "**scheda carburanti**" o "**carta carburanti**".

EMISSIONE DELLA FATTURA

Nelle seguenti ipotesi è possibile, da parte dell'esercente dell'impianto stradale di distribuzione, **l'emissione della fattura**:

- acquisti effettuati da **autotrasportatori per conto terzi** iscritti all'albo, residenti o non residenti. Qualora l'autotrasportatore sia residente **in Italia o nella UE** ed acquisti **gasolio o oli da gas**, vi è la possibilità di **fatturazione differita** (DD 24/6/99; DPR 277/2000) se all'atto di ciascun rifornimento viene emessa, anche con sistemi automatizzati, apposita **bolla di consegna** indicante:
 - la data e il numero progressivo;
 - i dati identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione e dell'acquirente;
 - la quantità e qualità del carburante erogato;
 - il prezzo pagato;
- acquisti **non effettuati** presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisto di carburanti **non destinati all'autotrazione**, quando tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto (CM 39/1977);
- **impossibilità di compilazione** della scheda carburante per **mancanza del personale** addetto alla distribuzione (es. rifornimenti effettuati in orario notturno). In tal caso è necessario conservare gli appositi buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche, da consegnare successivamente al gestore al fine della fatturazione;
- acquisti di carburanti **effettuati dallo Stato**, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospedalieri, di assistenza e beneficenza;

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Le schede rappresentano l'opinione personale degli autori e non comportano alcuna responsabilità

- **contratti di “netting”** (CM 205/E/1998).

MODALITA' DI COMPILAZIONE

PERIODICITA'

La scheda carburanti può essere **mensile o trimestrale**. La scelta della periodicità è **indipendente** dalla periodicità della liquidazione IVA.



Pertanto, a titolo di esempio, un contribuente con liquidazione IVA **trimestrale** può istituire una scheda carburanti **mensile** o viceversa.

RIFERIMENTO

La scheda carburanti deve essere riferita:

- ai **veicoli intestati** al contribuente soggetto passivo IVA;
- ai **veicoli posseduti** dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc. (il titolo di possesso deve essere **adeguatamente documentato**. Si consiglia pertanto la stipulazione di un contratto, ad esempio di comodato, **scritto**).

Per i contribuenti che esercitano l'attività di **autonoleggio senza conducente** è possibile istituire un'unica scheda carburanti per ciascuna stazione noleggiante, a condizione che la scheda contenga un'apposita colonna ove annotare, in corrispondenza di ciascun rifornimento, gli **estremi di immatricolazione** del veicolo (RM 362907/1977).



I **concessionari d'auto** che hanno veicoli non ancora immatricolati e che devono fare rifornimento per la presentazione degli autoveicoli alla clientela, possono istituire **un'unica scheda mensile** riportando, in corrispondenza di ciascun rifornimento, il numero di telaio del veicolo rifornito. Analoga semplificazione è prevista per i veicoli consegnati per la **riparazione o la vendita** (CM 39/1977).

CONTENUTO

CAMPI	DESCRIZIONE
Dati dell'impresa	<p>E' necessario indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ditta (per le imprese individuali), ragione o denominazione sociale (per le società), nome e cognome (per i professionisti); ▪ indirizzo; ▪ domicilio fiscale; ▪ partita IVA; ▪ per i soggetti residenti all'estero la stabile organizzazione situata in Italia. Qualora il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale, sarà necessario indicare i dati dettagliati sia del soggetto residente all'estero, sia del suo rappresentante fiscale in Italia; ▪ se l'acquisto è effettuato dai dipendenti dell'impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, è necessario indicare sia i dati dell'impresa (datore di lavoro), sia quelli del dipendente intestatario del veicolo (CM 39/1977).
Dati del veicolo	<p>E' necessario indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la marca dell'autoveicolo (es. Volkswagen);

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il modello (es. Passat Variant 1.6 FSI); ▪ la targa o il numero di telaio.
Rifornimenti	<p>In occasione di ciascun rifornimento è necessario riportare sulla scheda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la data dell'acquisto; ▪ il prezzo pagato (comprensivo di IVA); ▪ il nome e cognome, denominazione o ragione sociale dell'esercente e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione (tali dati possono essere indicati tramite apposizione di apposito timbro); ▪ la firma (si consiglia per esteso) dell'addetto che effettua materialmente il rifornimento. <p>Non è invece obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale (RM 13484/1978).</p>
Km percorsi	<p>A fine mese o trimestre (a seconda della periodicità della scheda carburanti adottata), ai sensi dell'art. 4, DPR 444/97, le imprese (sono dunque esclusi i professionisti) devono riportare sulla scheda carburanti il numero di Km che risultano dal dispositivo contachilometri.</p> <p>Non è quindi necessario indicare il numero di Km percorsi nel periodo di riferimento, ma soltanto il numero di Km che risultano dal contachilometri alla fine del mese o trimestre considerato.</p> <p>In assenza del dispositivo contachilometri (es. imbarcazioni) è possibile riportare sulla scheda carburanti altra indicazione dalla quale sia possibile risalire all'effettivo impiego del veicolo (es. numero di ore di moto rilevabile da apposito conta-ore).</p>

DATI DEL VEICOLO: SENTENZA 21769/2005

Con riferimento agli estremi di individuazione del veicolo è necessario riportare sulla scheda carburanti:

- la **marca** dell'autoveicolo (es. Volkswagen);
- il **modello** (es. Golf 1.6 FSI);
- la **targa** o il **numero di telaio**.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, DM 7/6/1977, la scheda carburanti deve riportare, tra l'altro, gli "**estremi di individuazione del veicolo**". La norma non contiene quindi un esplicito riferimento all'indicazione del numero di targa o di telaio.



Tuttavia la Corte di Cassazione, con **Sentenza 9/11/2005, n. 21769**, ha ritenuto che l'indicazione del numero di targa "debba ritenersi **prescritto obbligatoriamente**, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo".

Per i veicoli **non ancora immatricolati** o per loro natura privi di targa (es. carrelli e macchine operatrici) è possibile indicare, in luogo della targa, il numero di matricola (**numero di telaio**) apposto dalla casa costruttrice (CM 13/7/1977, n. 39/362701 e RM 19/12/1977, n. 363799).

In assenza delle predette informazioni, non sussistendo alcuna garanzia in merito all'identità del veicolo fornito e alla riferibilità delle spese sostenute all'attività dell'impresa, **non sarà possibile dedurre** i costi relativi al carburante.

FIRMA DEL GESTORE: SENTENZA 21941/2007

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Come noto, nel momento del rifornimento è necessario indicare sulla scheda carburante:

- **la data** del rifornimento;
- il **prezzo pagato**, comprensivo di IVA;
- i **dati del gestore** dell'impianto di distribuzione (anche tramite apposizione di apposito timbro);
- la **firma** (si consiglia per esteso) **dell'addetto all'impianto** di distribuzione che ha materialmente effettuato il rifornimento.



Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con **Sentenza 19/10/2007, n. 21941**. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che *“è chiaro che la previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte l'esercente l'impianto di distribuzione avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di **“convalida”** del rifornimento costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge”*.

E' dunque importante verificare la presenza sulla scheda carburanti, in corrispondenza di ciascun rifornimento, della firma dell'addetto all'impianto di distribuzione. In mancanza **non sarà possibile dedurre** i costi relativi al carburante.

REGISTRAZIONE

Le schede carburanti vanno registrate sul **registro IVA acquisti** entro gli ordinari termini di registrazione delle **fatture d'acquisto**.

Dalla registrazione deve risultare:

- il **numero progressivo** di registrazione (protocollo delle fatture d'acquisto);
- il **mese** (o **trimestre**) a cui si riferisce la scheda;
- **l'imponibile** e **l'imposta**, ottenuta tramite la procedura di scorporo.



E' altresì necessario riportare il **numero di targa** o **di telaio** dell'autoveicolo.

n.	prot.	dt.reg.	fornitore	imp. 20%	iva 20%
1	36	31/12/2007	scheda carb. dic.2007 AF544PO	1.000	200

CONTROLLI DI COERENZA

NUMERO KM PERCORSI E COSTO DEL CARBURANTE

Alcune delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla scheda carburanti (quali, ad esempio, il **numero di targa** del veicolo o il **numero di Km** percorsi) sono chiaramente finalizzate a contrastare un **utilizzo indebito** della scheda stessa (ad esempio evitare che sulla scheda siano riportati rifornimenti riferiti a veicoli diversi da quelli a cui la scheda è intestata).

In quest'ottica il gestore dell'impianto di distribuzione è **tenuto a verificare** la corrispondenza tra il numero di targa del veicolo rifornito e quello riportato sulla scheda carburanti. E' però del tutto evidente che **un'eventuale compiacenza** del gestore permetterebbe di aggirare facilmente la norma.



Per questo è altresì obbligatorio riportare sulla scheda il **numero di Km** che risultano a fine mese o trimestre dai contachilometri del veicolo. In sede di verifica l'Amministrazione finanziaria ha così la possibilità di **verificare la coerenza** tra il

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

numero di Km percorsi e i costi annotati sulla scheda. In caso di **macroscopica incongruenza** tra i due dati è infatti possibile ipotizzare che i rifornimenti si riferiscano in realtà ad un veicolo diverso, con conseguente **ripresa a tassazione** dei costi dedotti.

NUMERO KMPERCORSI E ATTIVITA' SVOLTA

Dalle indicazioni riportate sulla scheda carburanti è possibile effettuare un controllo tra le **modalità di impiego** del veicolo e il **tipo di attività** svolta dall'impresa.


Ad esempio, un **numero di Km** (e quindi di costi per i rifornimenti) riportato sulla scheda carburanti **notevolmente superiore** rispetto a quello che è possibile ricostruire dai documenti ufficiali in base all'attività svolta dall'impresa (clienti serviti, giorni di utilizzo del veicolo, ecc.) potrebbe evidenziare:

- un **utilizzo indebito** della scheda carburanti, con la registrazione di costi relativi a **veicoli diversi** (come indicato al paragrafo precedente);
- un **maggior utilizzo del veicolo** rispetto a quello risultante dalla contabilità.



Tale aspetto potrebbe indurre l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli per verificare la presenza di eventuali vendite "in nero".

CONTINUA SULLA PAGINA SUCCESSIVA...

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE D.P.R. N. 444/1997		Anno <u>2007</u>	Periodo	Mese di <u>DICEMBRE</u>
		Trimestre _____		
Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del soggetto d'imposta Domicilio fiscale - Partita IVA STAR SYSTEM SRL DENOMINAZIONE VIA FRATTAGLIE 155 39660 PARDO (BS) P.IVA 01478963254 INDIRIZZO E DOMICILIO FISCALE	Intestatario veicolo	STAR SYSTEM SRL MARCA E MODELLO		
	Marca o modello	VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 FSI		
	Nr targa o telaio	AD988TR		
	Km alla fine del mese o del trimestre	12.588		
PARTITA IVA Conforme al modello ministeriale. Riproduzione vietata.	SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE			
	DATA RIFORNIMENTO	PREZZO CARBURANTE	Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore Ubicazione dell'impianto - Firma	
	15/12/2007	€ 120,00	ALBERTO MONACO ER BENZINARO VIA ROWIGO 147 39660 PARDO (BS)	
			FIRMA DELL'ADDETTO	
	Importo totale comprensivo di Iva al...20...%	€ 120,00	Detraibile al 40 ...%	Codice 14.25.0
	Percentuale di scorporo		Numero progressivo attribuito	36
Spazio riservato alla contabilità	Imponibile con Iva indetraibile	IVA	Imponibile con Iva detraibile	IVA
	€ 60,00	€ 12,00	€ 40,00	€ 8,00
	Contropartita contabile		Contropartita contabile	44.33.0

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Le schede rappresentano l'opinione personale degli autori e non comportano alcuna responsabilità